

	ALLEGATO "A" all'atto n. 3833 della raccolta	
	STATUTO	
	della Fondazione “Istituto Pennese Gemma Dell’Aquila Visconti”	
	ART. 1 – Disciplina e denominazione	
	1. La Fondazione denominata “Istituto Pennese Gemma Dell’Aquila	
	Visconti”, da ora in avanti “Fondazione” o anche “Istituto”, nasce dalla	
	fusione per incorporazione, giusta atto per Notar Tommaso Branno del 22	
	dicembre 2021, Repertorio n.ro 20.543 Raccolta n.ro 9.858, delle originarie	
	Fondazioni “Istituto Pennese” ed “Opera Pia Gemma dell’Aquila Visconti”,	
	in virtù di deliberazioni di approvazione del progetto di fusione delle	
	suddette fondazioni approvato D.D.G.R.C. n. 533 del 27.09.2021 ed iscritta	
	nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Campania al	
	n.160 del medesimo registro.	
	2. La Fondazione ha durata illimitata ed è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017,	
	n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto in esso non previsto, dal	
	Codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione e dalla normativa in	
	materia; fino alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(d’ora innanzi RUNTS) istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ad essa si	
	applicano le disposizioni del Codice civile, ed in particolare gli artt. 14 –	
	42-bis c.c.	
	3. In conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS la Fondazione ha l’obbligo di	
	inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella	
	denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico. Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà	
	nella denominazione l’acronimo di “ETS” o l’indicata locuzione.	

	4. La Fondazione ha sede legale in Portici (NA) alla Via Re Vittorio Emanuele II, n. 1. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma comporterà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, in particolare all'ufficio regionale del Registro unico nazionale.	
	5. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali, nonché di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali e nazionali.	
	ART. 2 – Finalità e attività	
	1. La Fondazione, come da specifici regolamenti, provvede all'accoglienza, al mantenimento, alla istruzione e all'educazione morale e fisica, nonché alla formazione professionale dei minori bisognosi, e di quelli a rischio di condizionamento camorristico residente nel Comune di Portici e nei comuni limitrofi, anche attraverso una scuola materna, pure per fanciulli di famiglie bisognose purché non inferiore ai tre (3) anni, affinché siano loro impartiti l'educazione e l'istruzione religiosa secondo i principi della Chiesa Cattolica. E' istituito, altresì, un asilo nido per bambini fino all'età di anni tre (3), affinché sia loro assicurata tutta l'assistenza necessaria relativa alla tenera età. Inoltre, la Fondazione provvede al mantenimento, alla istruzione e all'educazione fisica morale e religiosa dei minori orfani e/o bisognosi nell'età evolutiva e di obbligo scolastico, residenti nel Comune di Ercolano e nei comuni limitrofi. Provvede, ancora, all'assistenza medica, psicologica e pedagogica degli stessi, nonché al loro recupero e inserimento nella vita	

	sociale. Esistendo, infine, posti disponibili, oltre a quelli gratuiti, possono	
	essere accolti anche orfani e minori bisognosi di altro Comune, col	
	pagamento di una retta e altre condizioni da stabilirsi con specifico	
	regolamento.	
	2. Il numero degli alunni da accogliere gratuitamente nell'Istituto è	
	determinato anno per anno dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto	
	delle disponibilità della Fondazione. La retta di ammissione degli alunni	
	non accolti gratuitamente è a carico delle famiglie o degli enti convenzionati.	
	3. La Scuola Materna ha per scopo di accogliere gratuitamente, nei giorni	
	fissati dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione con proprio	
	regolamento, bambini bisognosi della zona, di ambo i sessi, di età non	
	inferiore ai tre (3) anni, e di provvedere alla loro educazione religiosa,	
	fisica, morale ed intellettuale nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in	
	materia. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei bisognosi,	
	possono essere ammessi anche altri bambini con il pagamento di una retta	
	da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Nella scuola materna è	
	vietata ogni diversità di trattamento fra bambini.	
	4. Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le	
	proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Consiglio di	
	amministrazione che promuove ogni possibile iniziativa intesa a conseguire	
	dette finalità.	
	5. I programmi di attività della Fondazione dovranno essere approvati dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	6. Per raggiungere tali scopi, la Fondazione può avvalersi, ai sensi della	
	normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in particolare	

	degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di lavoratori e di volontari.	
	7. I volontari svolgono attività di volontariato in modo non occasionale e	
	sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con	
	specifico regolamento dal Consiglio di Amministrazione.	
	8. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	9. La Fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo.	
	10. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o	
	principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5	
	Decreto Legislativo 03.07.17, n. 117:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5,	
	comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1, del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) dell'art.	
	5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	

	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h)	
	dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale indicate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117, di cui alla lettera i) della medesima disposizione;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso, di cui alla lett. k) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art.	
	5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117, di cui alla lettera u) della medesima disposizione;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) dell'art. 5,	
	comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata, di cui alla lett. z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117.	

	11. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme	
	speciali che ne disciplinano l'esercizio tra cui il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.	
	42, e successive modificazioni, il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e	
	successive modificazioni, la Legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istruzione in	
	materia amministrativa 2005 (Conferenza Episcopale Italiana), il D.P.R. 20	
	marzo 2003, n. 135, il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 come	
	modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, la Legge 19 agosto 2016, n.	
	166, la Legge 13 luglio 2015 n. 107, la Legge 28 marzo 2003 n. 53, il	
	Regolamento (UE) n. 651/2014, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,	
	la Legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Decreto Legislativo del 6 marzo 2017,	
	n. 40, la Legge 20 agosto 2019, n. 92.	
	12. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del	
	comma 2, articolo 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	13. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche	
	ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare e	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.	
	14. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione,	
	coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui	
	all'articolo 4 comma 2, D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 3 – Attività diverse	
	1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017,	

	attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti	
	applicativi del D.Lgs. 117/2017, in particolare dal Decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, e dalla normativa	
	vigente.	
	ART. 4 – Patrimonio	
	1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:	
	1) beni immobili ed urbani, valori mobiliari e somme conferite con tale	
	destinazione;	
	2) donazione, lasciti, contributi, erogazioni, sussidi ed ogni altra liberalità	
	sotto forma di beni mobili ed immobili espressamente destinati al	
	patrimonio della Fondazione con elargizioni da parte di privati, enti pubblici	
	e privati;	
	3) rette mantenimento per i beneficiari;	
	4) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a	
	norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel	
	patrimonio della Fondazione;	
	5) somme prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di	
	amministrazione, con sua deliberazione, disponga di destinare ad	
	incremento del patrimonio;	
	6) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di	
	amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
	7) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti	
	territoriali o da altri enti pubblici;	

	8) avanzi di amministrazione.	
	2. Nello stato patrimoniale può essere istituita una apposita riserva nella	
	quale vengono accantonate le quote di reddito eventualmente trasferite agli	
	esercizi successivi. Il fine di tale riserva è di salvaguardare l'integrità del	
	patrimonio e di consentire la continuità della gestione e dell'attività	
	istituzionale della Fondazione, in misura omogenea indipendentemente dalle	
	possibili fluttuazioni del reddito nonché di concorrere alla realizzazione di	
	progetti di particolare rilevanza economica.	
	3. I mezzi con i quali la Fondazione provvede alle proprie finalità sono:	
	a) le rendite del patrimonio;	
	b) le rette mensili pagate dai beneficiari non accolti gratuitamente;	
	c) le entrate di cui alle attività di interesse generale ex articolo 5 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	d) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e	
	privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	e) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano	
	espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	f) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dai fondatori;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22	
	del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di	
	perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di	
	controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio	
	minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	

ART. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi

dell'art. 8, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria

ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la

vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri

componenti degli organi sociali.

ART. 6 – Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- Presidente della Fondazione

- Vice Presidente

- Segretario

- Organo di Amministrazione

- Organo di controllo

- Organo di revisione

2. Le cariche sociali hanno la durata di cinque (5) anni e possono essere

riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato

decadono allo scadere del medesimo.

3. Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo, il rimborso delle spese di

viaggio e soggiorno e di quelle comunque documentate in ragione

dell'ufficio, nonché i compensi dell'Organo di controllo e di revisione.

ART. 7 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Arcivescovo *pro tempore* di Napoli che, nel caso si renda vacante, sarà sostituito in detta nomina dall’Amministratore Apostolico o l’Amministratore Diocesano.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi, anche in sede giurisdizionale; detta rappresentanza, in caso vacanza, assenza, procura o impedimento di quest’ultimo spetta al Vice Presidente.

3. Il Presidente sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede per l’assicurazione degli assistiti nei casi prescritti dalla legge, cura il buon andamento dell’Istituto ed il coordinamento dell’Opera, sospende cautelativamente, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati ed i salariati, e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve tempo.

4. Solo in caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta (30) giorni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice presidente ove nominato o, in mancanza di quest’ultimo, il Consigliere più anziano di età.

ART. 8 – Vice Presidente

1. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, su indicazione del Presidente della Fondazione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di vacanza, assenza, impedimento o procura.

ART. 9 – Segretario

1. Il Segretario della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, su indicazione del Presidente.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di amministrazione. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

ART. 10 – Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è retta dal Consiglio di amministrazione composto da sette (7) membri compreso il Presidente, tutti nominati dall'Arcivescovo *pro tempore* di Napoli che, nel caso si renda vacante, sarà sostituito in detta nomina dall'Amministratore Apostolico o l'Amministratore Diocesano.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque (5) anni e può essere riconfermato a giudizio insindacabile dell'Arcivescovo *pro tempore* di Napoli. Qualora, per qualsiasi motivo, si rende vacante uno dei seggi del Consiglio di amministrazione, si provvederà alla designazione sostitutiva a norma del comma precedente.

3. Ne fanno parte di diritto il Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Maria di Pugliano in Ercolano (NA) e il Rettore *pro tempore* della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore in Portici alla Via Re Vittorio Emanuele II. Degli altri cinque (5) membri, almeno due debbono possedere, all'atto della

	nomina e per tutta la durata del mandato, requisiti di esperienza e	
	professionalità con particolare riferimento ad uno o più dei seguenti settori:	
	socio-educativo, socio-assistenziale, tecnico, giuridico ed economico.	
	4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo	
	ufficio, l'interdetto (art. 414 c.c.), l'inabilitato (art. 415 c.c.), il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici (artt. 28, 29 codice penale) o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi (art. 2380- <i>bis</i> c.c.; art. 32 codice penale). Inoltre,	
	non possono essere nominati amministratori coloro che ricoprono o che	
	abbiano ricoperto negli ultimi due (2) anni cariche pubbliche; decadono	
	automaticamente dal loro ufficio in caso di elezione alle predette cariche.	
	5. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017,	
	entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne	
	l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,	
	il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di	
	essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai	
	terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono	
	presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei	
	presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché sia presente	
	e votante la maggioranza dei suoi componenti.	
	7. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del	

	patrimonio – che devono essere approvate dall’Arcivescovo pro tempore di	
	Napoli- è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione in carica.	
	8. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un	
	verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del	
	Presidente, almeno una volta ogni semestre e ogni volta che il Presidente lo	
	reputi opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi	
	membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta (30)	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	10. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno cinque (5) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in	
	cui il preavviso può essere più breve.	
	11. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche tramite	
	video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom,	
	WhatsApp o sistemi simili).	
	12. Deve ritenersi sempre possibile la riunione del Consiglio di	
	amministrazione c.d. “parzialmente analogica” o “mista”, ovvero il	
	Consiglio di amministrazione che si svolge con il Presidente, il Segretario e	
	parte degli altri amministratori nel luogo di convocazione e la possibilità,	
	offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò	
	a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale	
	e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell’avviso	
	di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di	

	2 e 3 del presente Statuto, nonché realizza il programma di lavoro,	
	promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- delibera le modifiche dello statuto - che devono essere approvate	
	dall'Arcivescovo <i>pro tempore</i> di Napoli - con la presenza e il voto	
	favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- approva i regolamenti;	
	- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.	
	6 D.Lgs. 117/2017;	
	- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il	
	personale. In particolare, il Consiglio di amministrazione nomina,	
	sospende, licenzia gli impiegati ed i salariati, e delibera, in genere, su tutti	
	gli affari che interessano l'Istituzione;	
	- delibera circa l'ammissione, il licenziamento e la sospensione degli alunni;	
	- delibera, anno per anno, in merito al numero degli alunni da accogliere	
	gratuitamente nell'Istituto;	
	- determina il pagamento di una retta degli altri bambini ammessi rimanendo	
	posti disponibili, dopo l'ammissione dei bambini bisognosi;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e	
	previsti dalla normativa vigente.	
	ART. 11 – Regolamenti	
	1. La Fondazione può adottare attraverso il Consiglio di amministrazione i	
	regolamenti utili a disciplinare la propria attività nelle materie che ritenga	
	opportuno regolamentare e per fissare la pianta organica, i modi di nomina, i	
	diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della Fondazione.	

ART. 12 – Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria viene espletato, di regola, da un Istituto di credito a seguito di apposita convenzione.

2. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del Tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente - o in sua assenza del Vice Presidente - del Dirigente Amministrativo e del Ragioniere della Fondazione.

ART. 13 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli che, nel caso si renda vacante, sarà sostituito in detta nomina dall'Amministratore Apostolico o dall'Amministratore Diocesano. L'Organo di Controllo dura in carica cinque (5) anni e può essere riconfermato a giudizio insindacabile dell'Arcivescovo pro tempore di Napoli. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2399 codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale almeno un suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. e quindi tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di Organo di Controllo monocratico il suo componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale,

	tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro	
	dei revisori legali.	
	2. L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	231/2001, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può	
	esercitare, su decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione legale	
	dei conti;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	del D.Lgs. 117/2017;	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14	
	del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al	
	medesimo articolo e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.	
	ART. 14 – Organo di Revisione legale dei conti	
	1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dall'Arcivescovo pro	

	tempore di Napoli che, nel caso si renda vacante, sarà sostituito in detta	
	nomina dall'Amministratore Apostolico o l'Amministratore Diocesano, nei	
	casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora il Consiglio di	
	amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un	
	revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di	
	controllo di cui al precedente articolo.	
	ART. 15 – Bilancio d'esercizio	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto	
	previsto dal D.Lgs. 117/2017.	
	3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione	
	entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo	
	(e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, termine previsto per il	
	deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Dopo	
	l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti	
	di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.	
	4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei	
	casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto	
	per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	ART. 16 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la	
	Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti	

necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, ovvero limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel RUNTS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio acquisito prima della iscrizione nel RUNTS.

ART. 19 – Statuto

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia, così come richiamata nel precedente articolo 1.

FIRMATO: LUCIO LEMMO

ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo.